



COMUNE DI LARDARO

Provincia di Trento
Via Brescia, 62 – 38087 Lardaro (TN)
Telefono 0465/901065 – Fax 0465/902035
E-mail: lardaro@comuni.infotn.it
<mailto:comune@pec.comune.lardaro.tn.it>
C.F. 00271940223 – P. I. 00807770227

N. prot. 2386

Lardaro, 21 novembre 2014

Oggetto: ordine di effettuare un intervento urgente sull'edificio p.ed. 15/2 in C.C. Lardaro ai fini di evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Rilevato che è pervenuta una segnalazione (prot. 2286 del 10 novembre 2014), nella quale si illustrano problematiche all'edificio p.ed. 15/2 in C.C. Lardaro, vecchio edificio che sta assumendo le caratteristiche di rudere, il cui tetto è collassato, creando problemi ad un vicino edificio privato che potrebbe risentirne negativamente per infiltrazioni di acqua, ma anche alle aree pubbliche circostanti, attualmente destinate a strada, perché si potrebbero determinare crolli verso le stesse, sia di parti di tetto sia delle murature di coronamento del fabbricato.

Evidenziato che lo scrivente Sindaco, pur privo attualmente di un tecnico comunale, ha personalmente preso visione della situazione, ed appare dall'esterno dell'edificio che vi sono evidenti segni del pericolo segnalato talché occorre provvedere con urgenza ad adottare tutte le misure necessarie alla rimozione delle cause di pericolo, pericolo che assume il carattere di pericolo di grave ed imminente danno all'incolumità pubblica.

Evidenziato che sono state adottate alcune misure provvisorie, facendo collocare delle transenne per tenere a distanza le persone e gli automezzi dalla zona pericolosa, ma occorre che tale situazione sia rimossa al più presto, eliminando ogni forma di pericolo e restituendo alla circolazione stradale l'area.

Ritenuto ora emettere un ordine di provvedere alla persona che risulta essere proprietaria dell'immobile perché provveda ad interventi volti ad una stabile messa in sicurezza rimuovendo in maniera duratura ogni pericolo che possa derivarne per l'incolumità pubblica.

Visto che sussistono ragioni di urgenza e celerità nel perseguimento dello scopo perseguito che impediscono di far trascorrere del tempo prima di adottare il presente provvedimento precedendolo con una comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 24 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Visto l'art. 32 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e s.m.i.

ORDINA

- alla persona che risulta proprietaria dell'immobile p.ed. 15/2 in C.C. Lardaro, di effettuare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza tutti gli interventi necessari ad

evitare stabilmente che il tetto dell'immobile o i muri o parte di essi possano cadere sull'area pubblica circostante, e di consegnare quindi al Comune di Lardaro entro 10 giorni dalla data fissata per l'inizio dell'intervento una relazione tecnica che documenti le misure adottate, la loro efficacia e stabilità;

- alla persona che risulta proprietaria dell'immobile p.ed. 15/2 in C.C. Lardaro, di segnalare l'inizio delle operazioni al Comune di Lardaro ed al Corpo di polizia municipale della Valle del Chiese con sede a Storo presso la Sede municipale, di segnalare i tempi ed i modi nei quali si intende occupare il suolo pubblico per permettere le operazioni (presentando apposita domanda, anche i fini del pagamento del relativo canone di occupazione).

- di mantenere in essere la presenza delle transenne già disposte in via cautelativa con modalità tali da delimitare la circolazione veicolare e di persone in prossimità dell'edificio, evitando che si espongano ai pericoli derivanti;

- precisa che la presente costituisce diffida ad adempiere a quanto ordinato, anche in relazione all'intervento sostitutivo del Comune che in caso di mancata ottemperanza all'Ordine sarà pienamente legittimato, cosicché si potrà procedere d'ufficio su iniziativa del Sindaco del Comune di Lardaro a far eseguire l'intervento d'ufficio a spese della persona interessata, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fosse incorsa, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 3 e 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e s.m.i.; ove si prevede che la nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Segnala che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, senza pregiudizio dell'azione penale ed amministrativa per ogni altro ulteriore illecito nel quale tale attività possa concretizzarsi.

Comunica che contro il presente atto sono ammessi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104;

Si dispone

- che copia della presente ordinanza sia notificata alla proprietaria dell'immobile, sia pubblicata all'Albo comunale, e sia trasmessa al Corpo Polizia municipale della Valle del Chiese, ed ai Carabinieri di Tione.



IL SINDACO
Werner Bonenti